



Arbitro per le Controversie Finanziarie

Decisione n. 2385 del 27 marzo 2020

ARBITRO PER LE CONTROVERSIE FINANZIARIE

Il Collegio

composto dai signori

Dott. G. E. Barbuzzi – Presidente

Prof.ssa M. Rispoli Farina – Membro

Prof.ssa M. D. Braga – Membro supplente

Prof. Avv. G. Guizzi – Membro

Prof. Avv. G. Afferni – Membro

Relatore: Prof. Avv. G. Guizzi

nella seduta del 24 febbraio 2020, in relazione al ricorso n. 3469, dopo aver esaminato la documentazione in atti, ha pronunciato la seguente decisione.

FATTO

1. La controversia sottoposta alla cognizione del Collegio concerne il tema del non corretto adempimento, da parte dell'intermediario, degli obblighi inerenti alla prestazione di un servizio di investimento, in particolare sotto il profilo dell'inadempimento agli obblighi di informazione sulle caratteristiche degli strumenti finanziari oggetto di acquisto e della omessa rilevazione della inadeguatezza delle operazioni rispetto al profilo.

Questi, in sintesi, i fatti oggetto del procedimento.

2. Dopo aver inviato reclamo in data 10 novembre 2018, cui l'intermediario resistente ha dato riscontro con nota del giorno 21 dello stesso mese in maniera

non giudicata soddisfacente, il ricorrente si è rivolto all'Arbitro per le Controversie Finanziarie, rappresentando quanto segue.

Dopo aver premesso che il presente ricorso fa seguito ad altro di analogo tenore che quest'Arbitro ha dichiarato, tuttavia, irricevibile, in data 30 ottobre 2018, avendo rilevato la mancanza di un preventivo reclamo correttamente indirizzato, il ricorrente espone di essere stato indotto ad acquistare dall'intermediario con cui intratteneva il rapporto per la prestazione dei servizi di investimento (e ora incorporato dal resistente) n. 337 azioni e n. 111 obbligazioni emesse dalla banca che, all'epoca dei fatti, ne deteneva il controllo, per un importo complessivo di € 18.302,00. Il ricorrente precisa che gli investimenti sono stati eseguiti attraverso quattro distinte operazioni compiute nell'arco temporale compreso tra il 20 marzo 2012 e il 1° luglio 2014.

Il ricorrente lamenta che il dante causa del resistente ha commesso plurime violazioni delle norme di legge e regolamentari che disciplinano la prestazione del servizio (nel caso, quello di esecuzione di ordini), in particolare (i) rendendosi inadempiente agli obblighi di informazione sulle caratteristiche degli strumenti finanziari, soprattutto, per quanto concerne le azioni, in relazione alla loro natura di strumento illiquido e (ii) omettendo di rilevare l'inadeguatezza dell'investimento.

Sulla base di quanto esposto, il ricorrente conclude chiedendo al Collegio di dichiarare l'intermediario resistente tenuto al risarcimento dei danni sofferti in ragione dell'inadempimento imputabile al suo dante causa, che vengono quantificati in misura pari al capitale investito.

3. L'intermediario si è costituito nei termini prescritti dal Regolamento chiedendo il rigetto del ricorso.

Il resistente eccepisce unicamente il proprio difetto di legittimazione passiva in dipendenza del difetto di legittimazione del proprio dante causa rispetto alla domanda articolata nel ricorso. La tesi del resistente è, infatti, che anche l'intermediario incorporato beneficerebbe della previsione speciale dettata dall'art. 3, comma 1, lett. b), del d.l. 99/2017, là dove ha stabilito, nel quadro della procedura di liquidazione coatta amministrativa della banca precedente

controllante, che sono escluse dal perimetro degli elementi patrimoniali ceduti al resistente (e tra i quali rientra anche la partecipazione al capitale dell'intermediario incorporato) i debiti della banca capogruppo «*nei confronti dei propri azionisti e obbligazionisti subordinati derivanti dalle operazioni di commercializzazione di azioni o obbligazioni subordinate*». A sostegno di tale eccezione il resistente richiama una recente pronuncia del Tribunale di Foggia che avrebbe condiviso la prospettata interpretazione ampia del dettato normativo come idonea a ricondurre la responsabilità per i danni arrecati alla clientela attraverso il collocamento delle azioni della precedente capogruppo esclusivamente a quest'ultima, anche ove il collocamento sia stato eseguito dalla società controllata.

Il resistente non svolge alcuna considerazione con riferimento al merito delle contestazioni.

4. Il ricorrente si è avvalso della facoltà di presentare deduzioni integrative ai sensi dell'art. 11, comma 5, Regolamento ACF.

Il ricorrente richiama gli orientamenti resi da quest'Arbitro in relazione alla questione evocata *ex adverso*.

5. Anche l'intermediario si è avvalso della facoltà di replicare ai sensi dell'art. 11, sesto comma, Regolamento ACF, ma senza aggiungere elementi di novità al dibattito.

DIRITTO

I. L'eccezione di difetto di legittimazione passiva è infondata.

Come ricorda il ricorrente, questo Collegio si è più volte pronunciato in argomento, disattendendo la ricostruzione prospettata dal resistente. Il Collegio ha, infatti, rilevato che «*l'art. 3, comma 1, lett. b), del detto decreto legge testualmente delinea il perimetro delle passività escluse con unico riferimento a quelle afferenti alle due banche poste in l.c.a., senza estenderlo a ricomprendere anche quelle delle loro controllate, che sono d'altronde autonomi soggetti di diritto, per i quali non è stata aperta, né pende alcuna procedura*».

Né è possibile prospettare un'interpretazione estensiva di tale disposizione, la quale sarebbe «*eversiva del sistema e gravemente sospetta d'incostituzionalità*», in quanto essa postula «*che il decreto legge abbia sostanzialmente disposto la cessione di un debito (sia pure litigioso)*» che gravava sull'intermediario che ha prestato il servizio «*in favore della banca che all'epoca dei fatti lo controllava, in contrasto così con il principio comune del diritto delle obbligazioni che non consente la cessione di un debito senza il consenso del creditore*» (i brani citati si leggono nella decisione n. 1938 del 23 ottobre 2019, che è solo una delle più recenti delle numerose rese sul tema).

Sotto questo profilo non vi sono, dunque, motivi per modificare il precedente consolidato orientamento, non essendo sufficiente per giustificare un cambio così radicale di indirizzo l'esistenza di una mera decisione di merito, la quale non appare, oltretutto, fornita di un adeguato supporto motivazionale, anche perché essa non si confronta in alcun modo con le articolate argomentazioni svolte da questo Collegio e sopra riassunte.

2. Nel merito il ricorso merita accoglimento.

Dal momento che il resistente ha scelto di costituirsi solo per eccepire il proprio difetto di legittimazione, ma senza soffermarsi sul merito della domanda, e poi senza nemmeno contestare specificamente le allegazioni in fatto del ricorrente, nel caso si specie si può fare applicazione del principio – anch'esso ripetutamente affermato dal Collegio – per cui l'esistenza dei dedotti inadempimenti può ritenersi sostanzialmente dimostrata e provata in ossequio alla regola dettata dall'art. 115, comma secondo, c.p.c., che consente di porre alla base della decisione tutti i fatti non specificamente contestati.

3. In conclusione, la domanda deve essere accolta e il risarcimento del danno deve essere accordato nella misura richiesta di € 18.302,00, che corrisponde esattamente all'ammontare del capitale investito, e che identifica il danno risarcibile in quanto le azioni e le obbligazioni, con l'apertura della procedura di l.c.a a carico dell'emittente, hanno visto azzerare completamente il proprio valore. A tale importo deve aggiungersi la somma di € 619,74 a titolo di rivalutazione monetaria.

PQM

In accoglimento del ricorso il Collegio dichiara l'intermediario tenuto a corrispondere al ricorrente la somma complessiva di € 18.921,74 per i titoli di cui in narrativa, oltre interessi dalla data della decisione sino al soddisfo, e fissa il termine per l'esecuzione in trenta giorni dalla ricezione della medesima.

Entro lo stesso termine l'intermediario comunica all'ACF, utilizzando esclusivamente l'apposito applicativo disponibile accedendo all'area riservata del sito istituzionale www.acf.consob.it, gli atti realizzati al fine di conformarsi alla decisione, ai sensi dell'art. 16, comma 1, del regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 19602 del 4 maggio 2016.

L'intermediario è tenuto a versare alla Consob la somma di € 400,00, ai sensi dell'art. 18, comma 3, del citato regolamento, adottato con delibera n. 19602 del 4 maggio 2016, secondo le modalità indicate nel sito istituzionale www.acf.consob.it, sezione "Intermediari".

Il Presidente
Firmato digitalmente da:
Gianpaolo Eduardo Barbuzzi